



V. Don Orione 5 - 10141 Torino Tel. e fax 011 - 33.86.98 | 331.7819054
P.Iva 06875150010 – cf 97537330017
e- mail: torino@tangramteatro.it www.tangramteatro.it



Statuto dell'Associazione Culturale denominata **TANGRAM TEATRO - ETS**

Articolo. 1 – Costituzione e denominazione

In riferimento all'articolo 18 della Costituzione italiana e in base agli articoli 36 e sgg. del Codice Civile si costituisce l'Associazione Culturale denominata **"TANGRAM TEATRO - ETS"** che negli articoli seguenti verrà indicata come **l'Associazione**. Tale Associazione non ha fini di lucro ed è retta dalle norme del Codice Civile, da ogni disposizione vigente in materia e dal presente Statuto.

In alcuni casi, a titolo di ulteriore precisazione, l'Associazione potrà essere definita **"TANGRAM TEATRO TORINO"** o **"TANGRAM TEATRO"**

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo. 2 – Sede e durata

L'Associazione avrà la sua sede legale ed operativa all'interno dei locali siti in Torino in Via Don Orione 5. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà modificare la sede sociale purché nell'ambito dello stesso Comune; esso potrà inoltre istituire sedi secondarie ed uffici territoriali nel territorio dell'Unione Europea. L'individuazione della sede garantirà una serie di necessità:

- a) presenza nello spazio teatrale delle attività associative;
- b) possibilità di avere una sede istituzionale per le riunioni dei tavoli di progettazione e programmazione;
- c) possibilità di usufruire delle infrastrutture presenti nel teatro per effettuare il quotidiano lavoro di programmazione e organizzazione;
- d) possibilità di programmare attività di spettacolo e/o didattiche utilizzando gli spazi e le attrezzature esistenti.

La durata dell'Associazione è illimitata, essa potrà essere sciolta in ogni momento a norma dell'art. 27 del Codice Civile.

Articolo. 3 – Anno Sociale

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo. 4 – Finalità e obiettivi

Art. 4 (comma 1)

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ponendo come scopo statutario ed attività istituzionale la qualificazione, il miglioramento professionale, la tutela e lo sviluppo di nuove opportunità, per i suoi associati e non, nei campi della cultura, dello spettacolo e dell'arte in generale, nonché la realizzazione e la valorizzazione di iniziative e servizi nei suddetti campi.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale avente ad oggetto l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso le seguenti attività:

- a) la realizzazione e distribuzione di manifestazioni e spettacoli teatrali, culturali, musicali, cinematografici e dell'arte in genere, di rassegne, convegni e pubblicazioni nel campo artistico e culturale, nonché di attività ricreative in genere;
- b) la produzione, organizzazione e vendita di spettacoli e laboratori teatrali, partecipando anche, con i propri associati o con personale scritturato appositamente, a spettacoli e manifestazioni promossi ed organizzate da altre associazioni, Enti Pubblici e Privati;

- c) la promozione e organizzazione di corsi di aggiornamento, dibattiti, stages, conferenze e convegni;
- d) la promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento, informazione, orientamento e perfezionamento professionale per tutti coloro che operano o intendono operare, anche con carattere di imprenditorialità, nel settore delle attività artistiche, della cultura, dell'arte e dello spettacolo in genere;
- d) la promozione di attività di ricerca e sperimentazione teatrale nel campo della prosa, della musica, della danza e di ogni altra forma di espressione artistica;
- e) la divulgazione della cultura teatrale ed artistica mediante l'utilizzo di diversi mezzi di informazione e comunicazione.

L'Associazione, per il conseguimento dei propri scopi, potrà svolgere qualunque altra attività e azione connessa o affine alle attività di interesse generale perseguite, nel rispetto della normativa vigente.

In particolare l'associazione:

- potrà svolgere attività editoriale, letteraria, artistica e musicale curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, libri e materiale audio-visivo nei vari settori di interesse, rivolti anche ai non associati, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi associati;
- potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 4 (comma 2)

L'Associazione potrà, eventualmente, in via accessoria, ausiliaria, strumentale, comunque marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4 (comma 3)

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti, consulenti, tecnici o altro personale specializzato anche estraneo all'Associazione.

Art. 4 (comma 4)

All'Associazione possono iscriversi e affiliarsi ad essa anche altre Associazioni, Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione istituisce gruppi di interesse specifico e sezioni tematiche che costituiscono comunque parte integrante ed inscindibile dell'Associazione. Tali suddivisioni e specializzazioni hanno per solo obiettivo l'ottimizzazione del funzionamento dell'Associazione al fine di renderlo più incisivo e proficuo.

Art. 4 (comma 5)

L'Associazione potrà istituire altri gruppi ed altre sezioni che dovessero essere funzionali ed utili al raggiungimento dei suoi fini statutari.

Art. 4 (comma 6)

L'Associazione non persegue fini di lucro ma può acquisire autofinanziamenti e/o contributi e/o sovvenzioni da parte di Enti Pubblici e Privati.

Art. 4 (comma 7)

L'Associazione destinerà i fondi raccolti alla realizzazione dei fini sociali.

Articolo. 5 – Soci

Art. 5 (comma 1)

Il numero di soci è illimitato, salvo quanto disposto dal seguente Statuto. L'Associazione concede la qualifica di associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo statuto e ne condividono le finalità impegnandosi concretamente, mossi da spirito di solidarietà.

Art. 5 (comma 2)

Gli associati si dividono in effettivi ed ordinari. Sono effettivi, oltre ai soci fondatori identificati nell'Atto Costitutivo, gli associati che operano effettivamente all'interno della struttura dell'Associazione e che direttamente partecipano, con il loro impegno professionale, al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale, mentre sono ordinari tutti gli altri.

Art. 5 (comma 3)

Tutti gli associati, indipendentemente dalla qualifica, hanno comunque i medesimi diritti, partecipando con uguali prerogative e pari dignità alla vita associativa.

Art. 5 (comma 4)

Gli associati si costituiscono in assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono di diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Art. 5 (comma 5)

Gli associati sono in numero indeterminato e hanno diritto di voto per approvare lo statuto, i regolamenti, i bilanci e per eleggere gli organi dell'Associazione. Per gli associati minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Ogni associato può candidarsi alle cariche dell'Associazione. È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 5 (comma 6)

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno solare.

Art. 5 (comma 7)

Potranno essere ammessi all'Associazione_ anche altre associazioni, Enti e persone giuridiche che ne condividono gli scopi.

Art. 5 (comma 8)

Gli associati hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di iniziative particolari didattiche o di spettacolo, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento o contributi straordinari agli associati interessati ad esse.

Art. 5 (comma 9)

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) presentare richiesta al Consiglio Direttivo
- b) accettare le norme del presente statuto ed i regolamenti in vigore
- c) versare la quota associativa

Art. 5 (comma 10)

L'ammissione dell'associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro trenta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare un componente ad accogliere le domande di ammissione dei nuovi associati. Il Consiglio Direttivo ratifica tale ammissione entro 30 giorni.

Nel caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere sottoscritte dall'esercente la potestà parentale.

Art. 5 (comma 11)

La quota associativa annuale è determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo entro il 31 agosto per l'anno successivo. Le quote sociali, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo, sono versate in un periodo compreso tra settembre-dicembre dell'anno precedente a quello della effettiva Associazione del

richiedente. Hanno valore effettivo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno entrante. Nel caso di nuovi soci estendono il loro valore dal momento della sottoscrizione della domanda e del versamento effettivo della quota sociale al periodo residuo dell'anno in corso. Il socio potrà così usufruire in via estensiva delle coperture assicurative e dei vantaggi derivati ma non del diritto di voto che assumerà dal 1° gennaio dell'anno entrante.

Art. 5 (comma 12)

La qualifica di associato si perderà per:

- a) recesso, da comunicarsi al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della fine dell'anno solare;
 - b) per morosità nel versamento delle quote associative;
 - c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi derivanti da contegno e comportamenti contrastanti con lo spirito e le finalità dell'Associazione e da comportamenti che in qualunque modo arrechino all'Associazione stesso danno o che fomentino dissidi in seno ad essa nonché offendano il decoro, la dignità, la professionalità o l'onore dei singoli associati e degli amministratori.
- L'associato può essere inoltre escluso per inadempienza agli obblighi previsti dal presente statuto, dai regolamenti interni o dalle delibere regolarmente assunte dagli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 5 (comma 13)

Gli associati esclusi saranno informati entro trenta giorni dalla deliberazione e potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà in via definitiva a riguardo.

Articolo. 6 – Patrimonio e risorse economiche

Art. 6 (comma 1)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- b) conferimenti patrimoniali dei soci;
- c) ogni altra entrata destinata a incrementarlo;
- d) elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore;
- e) eventuali avanzi di gestione destinati dall'assemblea ad apposita riserva indivisibile ed indisponibile.

Art. 6 (comma 2)

Le entrate dell'Associazione sono utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Sono costituite da:

- a) quote associative obbligatorie versate annualmente dagli associati;
- b) liberalità;
- c) contributi;
- d) lasciti e donazioni di qualsiasi natura;
- e) ricavi da vendite o prestazioni, anche effettuate in modalità commerciali.

Art. 6 (comma 3)

A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 (comma 4)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 6 (comma 5)

Eventuali deficit o avanzi di gestione saranno contabilizzati nell'esercizio successivo.

Art. 6 (comma 6)

La quota associativa è nominativa, non è trasmissibile neppure per causa di decesso, non è rimborsabile e non è rivalutabile.

Articolo. 7 – Affiliazioni

L'Associazione potrà aderire ad Enti, federazioni, Associazioni a carattere nazionale e/o locale mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti Pubblici e privati per offrire agli associati proficue opportunità e facilitazioni e per il raggiungimento dei fini sociali.

Articolo. 8 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea degli associati
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente

Articolo. 9 – Assemblea

Art. 9 (comma 1)

L'assemblea degli associati, sia essa ordinaria o straordinaria, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci. Per gli associati minorenni, pur potendo partecipare all'assemblea, il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Art. 9 (comma 2)

Le assemblee sono convocate, tanto in seduta ordinaria che straordinaria:

- a) per adempimento di obblighi statutari;
- b) per decisione del Consiglio direttivo;
- c) su richiesta di almeno 1/10 dei soci aventi diritto di voto, indirizzata a tutti i consiglieri e contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea si svolgerà implicitamente nella sede sociale ma potrà anche avere luogo in altra sede, purché sul territorio nazionale, mediante avviso riportante il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, affisso presso la sede dell'Associazione. In subordine potranno anche essere inviate comunicazioni per via telematica, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 9 (comma 3)

È prevista l'assemblea di seconda convocazione che verrà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno ventiquattr'ore di distanza.

Art. 9 (comma 4)

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio solare, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e quello preventivo dell'anno in corso.

Sono inoltre compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) discutere ed approvare i programmi di attività;
- b) nominare o revocare i componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero;
- c) nominare o revocare i componenti dell'organo di controllo (se previsto);
- d) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) approvare eventuali regolamenti interni all'Associazione;
- f) ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g) deliberare sull'esclusione degli associati;
- h) deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria viene proposta e si riunisce ogni volta che sia necessario per le esigenze dell'ente. Delibera in merito:

- a) alle richieste o necessità di modifica dello Statuto;
- b) allo scioglimento e devoluzione del patrimonio;
- c) alla nomina del liquidatore;
- d) alla necessità o volontà di effettuazione di operazioni straordinarie quali Fusione, Scissione, Trasformazione etc.



In caso di dimissioni di uno dei membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea, convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o in via ordinaria se il fatto accade nei 2 (due) mesi precedenti alla convocazione dell'assemblea ordinaria, procede alla surroga tramite votazione, secondo modalità stabilite dalla assemblea stessa. Se il dimissionario è il Presidente l'assemblea impegna il Consiglio Direttivo a riunirsi entro trenta giorni ed eleggere al suo interno il nuovo presidente. Se il dimissionario non è il presidente, il neo eletto assume eventuali incarichi e/o funzioni del dimissionario senza necessità di ratifica.

Art. 9 (comma 5)

Ogni associato ha diritto ad un voto purché maggiorenne. Per gli associati minorenni si rimanda a quanto prescritto dai precedenti art. 5 (comma 5) e art. 9 (comma 1).

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria per modifiche statutarie ed effettuazione di operazioni straordinarie è valida sia in prima che in seconda convocazione con i 2/3 dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria per scioglimento e nomina del liquidatore delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto dei 3/4 dei soci.

Art. 9 (comma 6)

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, da un socio presente scelto dall'assemblea stessa.

Art. 9 (comma 7)

Di ogni assemblea deve essere conservato il verbale redatto a cura del Segretario dell'Associazione (o, in sua mancanza, da un socio designato dall'assemblea stessa) e controfirmato dal presidente della seduta. È facoltà del presidente della seduta, quando lo ritenga opportuno, far intervenire un notaio che, in tal caso, funge da segretario.

Articolo. 10 – Consiglio Direttivo

Art. 10 (comma 1)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da:

- Il Presidente,
- Il vice Presidente,
- Il Segretario

I Consiglieri, in un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dall'assemblea tra gli associati, i quali restano in carica per tre anni salvo revoca per giusta causa - da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo - e sono rieleggibili. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Al conflitto d'interessi degli amministratori si applica l'Art. 2475-ter del codice civile.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Art. 10 (comma 2)

Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri; in questo caso sarà necessaria l'elezione di un nuovo Consiglio da parte dell'assemblea degli associati.

Art. 10 (comma 3)

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.

Art. 10 (comma 4)

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare:

- a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
- b) predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- c) redige i programmi di attività sociale; stabilisce le previsioni di spesa;
- d) rappresenta le istanze degli associati;

- e) vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi associati;
- f) delibera la sospensione e l'espulsione degli associati;
- g) decide il luogo di adunanza delle assemblee;
- h) delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e private.

Art. 10 (comma 5)

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei Verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno a disposizione, nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Tale libro sarà conservato in forma digitale ed accessibile su richiesta motivata.

Art. 10 (comma 6)

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni si adottano con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri.

Art. 10 (comma 7)

Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'assemblea degli associati ogni volta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche a non associati, personali inviti gratuiti.

Art. 10 (comma 8)

Il Consiglio Direttivo convocherà l'assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo. 11 – Presidente

Il presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente, se nominato, o altro consigliere su delibera del Consiglio Direttivo.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione. Il presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo.

Articolo. 12 – Esercizio finanziario

Il Bilancio è redatto dal Consiglio Direttivo in conformità all'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi e deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale e documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte. Il Bilancio dovrà essere depositato presso la sede sociale, per poter essere consultato da ogni associato, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea avente all'ordine del giorno la sua approvazione.

Articolo. 13 – Libri sociali

L'associazione, in base al dettato dell'Art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017 deve tenere i seguenti libri sociali in formato cartaceo e/o digitale:

- Libro degli associati o aderenti;
- Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo ed entro 7 giorni dalla richiesta.

Articolo. 14 – Revisori dei conti

La nomina di un organo di controllo, monocratico o collegiale, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017 o facoltativa qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti che, al pari del Revisore Unico, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Se costituito, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, qualora ne sussistano i requisiti, la revisione legale dei conti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo. 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno tre quarti dei voti di tutti gli associati. Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1) del D.Lgs n. 117/2017 e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo. 16 – Norma Finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti che regolano gli enti del Terzo settore.

Il presente statuto è stato ratificato in sede assembleare in data 24 settembre 2022

Bruno Maria Ferraro

Presidente

